



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 53 del 02/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA AMENDOLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 31 E IL CIVICO 35 LATO PARCO GIOCHI AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA FACCIATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 29/06/2026 è pervenuta al Comando di Polizia Locale, una richiesta Prot. n. 26448, inerente il rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire l'installazione di un ponteggio per la realizzazione di lavori edili di manutenzione straordinaria, rifacimento di una facciata presso l'immobile ubicato al civico 31 e 35 nella Via Amendola;

Dato atto che si chiede di poter posizionare un ponteggio sul suolo pubblico al fine di consentire la realizzazione di lavori edili manutenzione straordinaria della facciata;

Considerato che dal sopralluogo effettuato della Polizia Locale nell'area oggetto dei lavori emerge la necessità di istituire un divieto di sosta e fermata nell'area antistante l'immobile;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario, istituire un divieto di sosta e fermata tra il civico 31 e il civico 35 della via Amendola, per permettere il posizionamento di un ponteggio per la realizzazione di lavori edili manutenzione straordinaria di facciata;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'articolo. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

dal giorno 20/07/2026 al giorno 31/07/2026 dalle ore 07:00 alle ore 18,00, nella via Amendola tra il civico 31 e il civico 35 il divieto di sosta e fermata, al fine di consentire il posizionamento di un ponteggio per la realizzazione di lavori edili manutenzione straordinaria.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori ;
- che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec polizialocale@pec.comune.capoterra.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica;
- la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Tosini Antonello, Impresa Alta Edilizia

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco

Sede



COMUNE DI CAPOTERRA

- alla Società Tecnoservice
- albo pretorio

Capoterra

Sito istituzionale.

Capoterra, lì 02/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia